

# SCHEDA DI RIEPILOGO TICKET SANITARI

## ESENZIONI PER REDDITO

codice	descrizione	note
<b>E01</b> (esenzione nazionale)	Cittadini con <b>meno di 6 anni o più di 65 anni</b> appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo <b>non superiore a 36.151,98 euro</b> . (Sì Validità nazionale per Specialistica ambulatoriale. <b>NO</b> validità per assistenza farmaceutica).	(1)
<b>E02</b> (esenzione di durata annuale)	<b>Disoccupati e inoccupati</b> e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare un reddito complessivo <b>lordo inferiore a 8.263,31 euro</b> , incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. (Sì Validità nazionale per Specialistica ambulatoriale. Sì validità regionale per assistenza farmaceutica). (per <b>richiedenti asilo</b> l'esenzione è riconosciuta solo per i primi 6 mesi, successivamente è necessario iscriversi ai Centri per l'Impiego come disoccupati)	(2) (5) (6)
<b>E03</b>	Titolari di <b>assegno sociale (ex pensioni sociali)</b> e loro familiari a carico (Sì Validità nazionale per Specialistica ambulatoriale. Sì validità regionale per assistenza farmaceutica).	(1)
<b>E04</b>	Titolari di <b>pensioni al minimo di età superiore a 60 anni</b> – e loro familiari a carico – con reddito familiare lordo <b>inferiore a 8.263,31 euro</b> incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. (Sì Validità nazionale per Specialistica ambulatoriale. Sì validità regionale per assistenza farmaceutica).	(1)
<b>E05</b>	Cittadini di età <b>superiore a 65 anni</b> appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo <b>compreso tra 36.151,98 euro e 38.500,00 euro</b> . (Sì Validità regionale per Specialistica ambulatoriale. <b>NO</b> validità per assistenza farmaceutica).	(1) (4)
<b>E12</b> (esenzione di durata annuale)	<b>Disoccupati</b> iscritti ai Centri per l'impiego e familiari a loro carico, con reddito complessivo <b>familiare pari o inferiore a 27.000 euro</b> , per il periodo di durata di tale condizione. (Sì Validità regionale per Specialistica ambulatoriale. Sì validità regionale per assistenza farmaceutica).	(2) (3) (5)
<b>E13</b> (esenzione di durata annuale)	<b>Lavoratori in cassa integrazione straordinaria / cassa in deroga / contratto di solidarietà difensiva</b> e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione lorda, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, <b>non superiore ai massimali INPS (€ 1.222,21 per il 2022) valida solo durante il periodo di cassa integrazione</b> . (Sì Validità nazionale per Specialistica ambulatoriale. Sì validità regionale per assistenza farmaceutica).	
<b>E14</b>	Cittadini di età <b>uguale o superiore a 66 anni</b> e appartenenti ad un nucleo familiare con <b>reddito complessivo lordo non superiore a 18.000 euro</b> . ( <b>NO</b> Validità per Specialistica ambulatoriale. Sì validità regionale per assistenza farmaceutica).	(1) (4)
<b>E30</b> (esenzione di durata annuale)	Cittadini affetti da <b>patologie croniche</b> appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente, <b>non superiore a 46.600 euro</b> , incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 al D.Lgs. n.109/98 e successive modifiche. ( <b>NO</b> Validità per Specialistica ambulatoriale, vedi nota 6. Sì validità regionale per assistenza farmaceutica).	(2) (6)
<b>E40</b> (esenzione di durata annuale)	Cittadini affetti da <b>malattie rare</b> appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente, <b>non superiore a 46.600 euro</b> , incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 al D.Lgs. n.109/98 e successive modifiche. ( <b>NO</b> Validità per Specialistica ambulatoriale, vedi nota 6. Sì validità regionale per assistenza farmaceutica).	(2) (6)
<b>Invali- dità</b>	Le <b>esenzioni per invalidità</b> non prevedono limiti di reddito. Alcune categorie di invalidi hanno diritto a tutte le prestazioni di <b>specialistica ambulatoriale</b> ritenute appropriate e necessarie dal medico prescrittore, mentre altre categorie di invalidi hanno diritto a effettuare in esenzione solo le prestazioni sanitarie correlate alla patologia invalidante. Non sono previste specifiche esenzioni per l' <b>assistenza farmaceutica</b>	

### NOTE

NB Le esenzioni regionali NON sono valide per prestazioni sanitarie in altre Regioni ma solo in Lombardia per residenti.

(1) esenzione attribuita automaticamente (quindi senza bisogno di presentare l'autocertificazione) e prorogata se restano valide le condizioni. L'esenzione può essere verificata rivolgendosi al proprio medico o allo sportello di Scelta e Revoca presso l'ASST (ex ASL). Se non riconosciuta automaticamente, va richiesta allo sportello ASST con l'autocertificazione. Al venir meno delle condizioni va data immediata comunicazione all'ASST.

- (2) Esenzione di durata annuale non automaticamente rinnovabile, con scadenza **al 31 marzo di ogni anno**. **Solo per le esenzioni registrate entro il 30 giugno 2022 la durata è biennale con scadenza al 31 marzo 2024**. Per questa esenzione è possibile rinnovare automaticamente l'esenzione presso le farmacie. È possibile effettuare il rinnovo a partire dall'1 gennaio di ogni anno.
- (3) Se la prestazione sanitaria è usufruita in regione diversa dalla Lombardia, i requisiti di reddito devono essere quelli dell'esenzione E02.
- (4) L'esenzione per le prestazioni **farmaceutiche** vale solo se sono valide le condizioni del codice E14 (reddito non superiore a 18.000 euro), fermo restando il pagamento della differenza di prezzo nel caso in cui la scelta prescrittiva si indirizzi sul farmaco di marca al posto dell'equivalente "generico" o su un "generico" con prezzo differente da quello di riferimento.
- (5) Per "**Disoccupato**" (codice E02) si intende un cittadino che risulta iscritto alle liste di collocamento presso i Centri per l'Impiego avendo rilasciato la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Per il codice E12 non rientrano nello status di "Disoccupato" gli "**Inoccupati**", cioè coloro che sono in cerca di lavoro ma non hanno mai perso un lavoro, per loro resta la possibilità di accedere all'esenzione E02 se in possesso dei previsti requisiti di reddito.
- (6) Sono esenti solo le visite di controllo connesse alla patologia elencate nell'apposito Nomenclatore.

Per esenzioni E30-E40. TABELLA LIMITI MASSIMI DI REDDITO IN EURO							
NUMERO COMPONENTI FAMIGLIA	FAMIGLIA GENERICA (non rientra in nessuna delle altre tipologie)	famiglia con figlio minore e genitori lavoratori	famiglia con figlio minore e un solo genitore	famiglia con una persona con handicap grave o invalidità superiore al 66%	famiglia con una persona con handicap grave o invalidità superiore al 66% e presenza di figlio minore e genitori lavoratori	famiglia con una persona con handicap grave o invalidità superiore al 66% e presenza di figlio minore e di un solo genitore	famiglia con due persone con handicap grave o invalidità superiore al 66%
1	46.600,00			69.900,00			
2	73.162,00		82.482,00	96.462,00		105.782,00	119.762,00
3	95.064,00	104.384,00	104.384,00	118.364,00	127.684,00	127.684,00	141.664,00
4	114.636,00	123.956,00	123.956,00	137.936,00	147.256,00	147.256,00	161.236,00
5	132.810,00	142.130,00	142.130,00	156.110,00	165.430,00	165.430,00	179.410,00
6	149.120,00	158.440,00	158.440,00	172.420,00	181.740,00	181.740,00	195.720,00
7	165.430,00	174.750,00	174.750,00	188.730,00	198.050,00	198.050,00	212.030,00
8	181.740,00	191.060,00	191.060,00	205.040,00	214.360,00	214.360,00	228.340,00



Il **reddito di riferimento** è quello dell'**anno precedente**. Nei primi mesi dell'anno, in assenza di informazioni precise sul reddito dell'anno precedente, è possibile presentare un'autocertificazione sulla base del *reddito presunto*, da rettificare quando si sarà in possesso di dati certi. Se, poi, il *reddito effettivo* supera il *reddito presunto* è necessario chiedere all'ASST la revoca dell'esenzione e pagare il ticket dovuto per le prestazioni sanitarie eventualmente fruite in regime di esenzione.

Per **reddito complessivo** fiscale ai fini dell'esenzione è da intendersi il **reddito del nucleo familiare fiscale (NB è diverso dal nucleo familiare anagrafico)** quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi: mod. 730 rigo 11; mod. Redditi (ex UNICO) rigo RN1 cui va sommato l'imponibile **cedolare secca** di cui al rigo 6 della dichiarazione 730 e RB9 del mod. Redditi). Fanno parte del **nucleo familiare fiscale**: il dichiarante, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non a carico), i figli di età non superiore a 24 anni con un reddito non superiore a € 4.000 e le altre persone conviventi e a carico con un reddito non superiore a € 2.840,51. Non si considera, quindi, il nucleo anagrafico che risulta dallo stato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale.

